RUOLO GENERALE LAVORO

N° 1967/08 R.G.
N° 611 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6A

Il Giudice Unico di Milano, dott.ssa Monica Vitali in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 11.12.08

nella causa nr. 1967/08 R.G.L. promossa da :

3

VINCENZO TOMMASO TESTA
con i Proc.Dom.Avv. Giuliana Grigolon e Luca Mattace Raso

ricorrente

contro

ORIGINALE
COPIA STUDIO

MINISTERO della GIUSTIZIA
con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano

resistente

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato, Vincenzo Tommaso Testa conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, esponendo di esserne dipendente con inquadramento nel profilo di ufficiale giudiziario, area funzionale C posizione economica C1; di aver fruito in vari periodi, indicati in modo specifico, di congedi parentali e di congedi per malattia del figlio ex artt. 32 e 47 D.Lgs. 26 marzo 2001 nr.151; di essersi visto decurtare dalla retribuzione mensile in occasione della fruizione dei congedi indicati le due voci retributive rappresentate dalla percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui all'art.122 D.P.R. nr.1229/59, e dal 50% dell'indennità di trasferta, pur trattandosi di voci retributive contemplate dall'art.2 c.c.n.l. 24 aprile 2002 rubricato "struttura della retribuzione"; di aver rivolto in data 31 marzo 2003 e 22 gennaio 2005 istanza formale di riconoscimento delle somme maturate a titolo di indennità di trasferta e di percentuale sui crediti recuperati dall'erario nei periodi di congedo parentale goduti, con esito negativo; di aver ottenuto dalla Corte di Appello di Milano certificazioni attestanti l'ammontare delle somme che avrebbe dovuto percepire a titolo di indennità di trasferta e di percentuale sui crediti recuperati dall'erario nei periodi di congedo parentale goduti; di aver regolarmente avviato la procedura di cui all'art.65 D.Lgs. 165/01 per la convocazione della Commissione di conciliazione, con esito negativo. Ciò premesso, concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto all'intera retribuzione fissa mensile nei periodi di fruizione dei congedi parentali e per malattia dei figli previsti dagli artt.32 e 47 D.Lgs. 26 marzo 2001 nr.151, comprensiva della quota pari al 50% dell'indennità di trasferta e della percentuale sui crediti recuperati dall'erario; per l'effetto, il ministero convenuto fosse condannato a corrispondergli le relative differenze retributive maturate e pari ad € 4.318,49.

Si costituiva tardivamente all'udienza del 12 novembre 2008 il Ministero della Giustizia, chiedendo, in via preliminare l'integrazione del contraddittorio, e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.

All'udienza dell'11 dicembre 2008 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere disattesa l'istanza di integrazione del contraddittorio avanzata dal ministero convenuto, posto che, da un lato, alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario è ravvisabile nel caso di specie, trattandosi di controversia circoscritta al rapporto di lavoro del ricorrente, e, dall'altro, la tardività della chiamata del terzo, per effetto della tardiva costituzione della pubblica amministrazione convenuta, è rilevabile d'ufficio.

Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente lamenta che il ministero convenuto abbia escluso per i periodi di congedo parentale e per malattia dei figli di cui agli artt.32 e 47 D.Lgs. 26 marzo 2001 nr.151 - testo unico in cui è confluito la legge 8 marzo 2000 nr.53 che ha sostituito la legge 30 dicembre 1971 nr.1204 - la corresponsione di due voci della retribuzione fissa mensile, e cioè la quota pari al 50% dell'indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario, ritenendole collegate all'effettiva presenza in servizio dell'ufficiale giudiziario ed negando la parificazione alla presenza in servizio all'assenza per congedo parentale, analogamente a quelle per sciopero e per malattia.

Si tratta di una tesi non condivisibile : in linea generale, occorre osservare come il trattamento economico del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, come l'attuale ricorrente, trovi la sua fonte per la gran parte nelle disposizioni della contrattazione collettiva così che è a tali clausole che occorre far riferimento (cfr. : Corte Cost. 14 luglio 2006 nr. 290; Corte Cost. 20 ottobre 2008 nr.346).

In argomento, l'art.10 c.c.n.l. integrativo di comparto prevede che il trattamento economico in caso di congedo parentale sia rappresentato da "l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".

Come puntualmente osservato in ricorso, la disposizione contrattuale specifica i compensi e le indennità che devono essere escluse dalla retribuzione spettante al dipendente ministeriale : invero, sia la quota pari al 50% dell'indennità di trasferta e la percentuale sui crediti recuperati dall'erario sono componenti della retribuzione fissa mensile spettante all'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art.2 c.c.n.l. 24 aprile 2002 e non rientrano nelle sole due eccezioni previste dal citato art.10, e cioè il compenso per lavoro straordinario e le indennità connesse a particolari caratteristiche della prestazione, la cui *ratio* è in evidente collegamento con la natura non fissa di tali emolumenti.

Nè osta ad una diversa conclusione il riferimento contenuto nell'art.6 c.c.n.l. 24 aprile 2002 richiamato dalla difesa del ministero, laddove stabilisce che la percentuale sui crediti recuperati dall'erario è distribuita su base nazionale, tenendo conto, tra l'altro, della presenza in servizio dell'ufficiale giudiziario : da un lato, infatti, alcuna esclusione delle voci retributive rivendicate viene effettuata in caso di assenza per ferie, cioè in una ipotesi in cui il lavoratore non è effettivamente presente, pur ricevendo l'ordinaria retribuzione fissa mensile, dall'altro canto, il citato art.10, perseguendo il fine della completa tutela dei diritti genitoriali di cura della prole in tenera età, parifica l'assenza per usufruire di tali periodi di congedo - il cui diritto è stato riconosciuto dal legislatore in quanto funzionale ad interessi socio-familiari ritenuti particolarmente rilevanti - alla presenza in servizio sotto il profilo del trattamento economico spettante.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO-SEZIONE LAVORO

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con condanna del ministero convenuto al pagamento della somma indicata in dispositivo, e non contestata nella sua esattezza contabile, con interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

condanna

il ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.318,49 a titolo di differenze retributive, oltre accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.408,50.

Milano, 11 dicembre 2008

Il Giudice
dr.ssa Monica Vitali

È copia conforme al suo originale

Milano, 20 MAR. 2009

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Ada Mizzi

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 11 FEB. 2009

IL CANCELLIERE

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

Pos. Arch. VI-DOG/ 742 /027-1/2009/CA

ACCORDO SULLA QUANTIFICAZIONE E SULLE MODALITA' DI LIQUIDAZIONE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DELLE SOMME RECUPERATE NELL'ANNO 2008 DALL'ERARIO SUGLI ATTI PRENOTATI A DEBITO DAGLI UFFICI NEP (ART. 243 D.P.R. 30/5/2002 N. 115), NONCHE' SUI CRITERI DI ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DELL'EMOLUMENTO-PERCENTUALE DI CUI ALL'ART. 122 N. 2 D.P.R. 15/12/1959 N. 1229 (ORDINAMENTO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI) IN COMBINATO CON L'ART. 6 CCNL 24/4/2002 (NORME DI RACCORDO PER GLI UFFICIALI GIUDIZIARI)

L'anno 2009 il giorno ventidue del mese di maggio, presso la Sala Verde di questa Sede ministeriale, dopo lungo approfondito confronto, le parti nella riunione odierna addivengono a stipulare il seguente Accordo, così come esposto nei punti che seguono:

1. ***Quantificazione delle somme recuperate a titolo di indennità di trasferta dall'Erario sugli atti prenotati a debito dagli Uffici NEP, di cui all'art. 243 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle spese di giustizia) per l'anno 2008, nonché modalità di liquidazione delle predette somme agli Ufficiali Giudiziari.***

Per l'anno 2008, la quantificazione delle somme recuperate dall'Erario a titolo di indennità di trasferta sugli atti prenotati a debito dagli Uffici NEP, è avvenuta partendo dall'esame dei dati del codice di tributo 9B4T (ammontare dell'importo: € 422.534,71), forniti dalla SOGEI S.p.A. per conto dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della corresponsione agli Ufficiali Giudiziari dei citati emolumenti, si concorda di ricavare un dato medio, con una media del riscosso dell'anno 1997 - pari all'importo di € 1.105.044,33 - (ultimo anno in cui i dati sono stati accertati dagli Uffici del Registro territorialmente competenti, a seguito degli effetti prodotti dal D.Lgs. n. 237/1997), rapportato alla media delle somme riscosse negli anni 2006 (€ 431.856,43) e 2007 (€ 442.458,78), per l'importo di € 771.100,97.

Per quanto concerne la contabilizzazione degli emolumenti in questione, non si deve tener conto dei criteri previsti dall'art. 138 dell'Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (e successive modifiche intervenute con il D.M. 13 novembre 2002 n. 285), che prevede un riparto in quota-parte diritti e in quota-parte indennità di trasferta, e ciò in quanto è venuto meno l'originario impianto operativo agganciato alla liquidazione delle predette somme da parte degli Uffici del Registro.

Relativamente al criterio da seguire per l'assegnazione al personale delle quote pro capite dell'emolumento, predefinite dall'Amministrazione centrale, in rapporto al numero degli Ufficiali Giudiziari in servizio a livello nazionale, si precisa che le predette quote, di pari importo a prescindere dalla fascia economica di appartenenza, sono assegnate ai Dirigenti degli Uffici NEP in relazione alle unità di personale in servizio nei rispettivi Uffici nell'anno 2008, considerandolo potenzialmente presente per l'intero anno, perchè provvedano alla liquidazione dell'emolumento al personale secondo i criteri dettati dalla circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 emessa dalla Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni di questo Ministero, trattandosi di indennità di trasferta maturate sugli atti espletati dal personale.

Inoltre, la fuoriuscita del personale UNEP dall'Amministrazione Giudiziaria – Ruolo degli Ufficiali Giudiziari - nel corso dell'anno 2008, a causa di decesso, quiescenza, dimissioni, licenziamento e mobilità verso altri Ruoli del Comparto Giustizia o altre Amministrazioni dello Stato o Enti pubblici, nonché la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, comporta che l'attribuzione dell'emolumento sia rapportata limitatamente al periodo dell'anno in cui il dipendente sia stato in servizio presso l'Ufficio NEP di appartenenza. I residui dell'emolumento che si vanno a formare, nei predetti casi di cessazione dal servizio, devono essere ripartiti tra il personale UNEP in servizio nell'Ufficio NEP in cui si è verificata la perdita dell'unità lavorativa.

Si precisa che le modalità di attribuzione dell'emolumento sopra menzionate sono da riferirsi esclusivamente all'accordo sottoscritto in data odierna e, pertanto non hanno effetto retroattivo con riferimento agli accordi del 23 novembre 2007 e del 14 dicembre 2007 intervenuti sulla materia, relativamente al periodo 1998/2007.

2. Criteri di attribuzione, agli Ufficiali Giudiziari, dell'emolumento-percentuale di cui all'art. 122 n. 2 D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari") in combinato con l'art. 6 del CCNL 24 aprile 2002 ("Nome di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari").

Con riferimento ai criteri di attribuzione dell'emolumento-percentuale, sopra specificato, sui crediti recuperati dall'Erario, si concorda, con decorrenza dal 3° bimestre 2009, il superamento dell'orientamento di cui alla Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26 marzo 2003, nonché di quello di cui alla Circolare DOG – Ufficio VI – prot. n. 6/1338/035/09/CA del 29 luglio 2004, nella parte in cui si sostiene riguardo al predetto tipo di retribuzione "l'impossibilità di agganciarla, dal punto di vista giuridico e nella fase attuale della contrattazione collettiva, alle altre voci retributive di carattere accessorio, quali l'indennità di amministrazione ed il Fondo Unico di Amministrazione".

Considerato che l'emolumento in questione è legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari, ne consegue che, ai fini della sua attribuzione agli aventi diritto, sono da considerarsi utili, nel senso di essere parificati alla presenza in servizio, i giorni di assenza per ferie, astensione obbligatoria ai sensi degli artt. 16,17 e 21 del D.Lgs. n. 151/2001, art. 18 del CCNL, permesso sindacale, permesso studio, permesso ai sensi della L. 104/1992, funzioni ispettive, assegnazione o distacco al Ministero della Giustizia – Amministrazione centrale, malattia (anche dovuta per infortunio dipendente da causa di servizio) e astensione facoltativa, precisandosi per quest'ultimo caso che la liquidazione dell'emolumento deve avvenire nella stessa misura di decurtazione della retribuzione principale.

Dal conteggio delle presenze utili alla percezione del menzionato emolumento da parte dell'Ufficiale Giudiziario, devono essere esclusi le assenze dal servizio per sciopero, il caso del comando del predetto dipendente presso altra Amministrazione dello Stato o Ente pubblico, confermandosi riguardo a quest'ultimo il contenuto della Circolare della Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – prot. n. 6/1293/035/09/CA-MR del 21 luglio 2004, nonché le previste ipotesi di decurtazione della retribuzione principale legate al procedimento disciplinare nel quale il dipendente sia incorso, che comportano l'accantonamento dell'emolumento fino all'esito del procedimento.

Infine, con riferimento alle quote bimestrali forfettarie da liquidare, da parte del Ministero della Giustizia, agli ufficiali giudiziari per l'anno 2009 in rapporto alle fasce economiche rivestite, si concorda, così come definito in sede di riunione dell'8 maggio 2009, che gli importi sono i seguenti:

AREA III FASCIA 2----------€ 587,00
AREA III FASCIA 1---------- € 566,00
AREA II FASCIA 4----------€ 551,00
AREA II FASCIA 3---------- € 519,00

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITA'

DOTT. GIUSEPPE BELSITO _____

PARTI SOCIALI

CISL FPS – EUGENIO MARRA _____

CGIL – FP – NICOLETTA GRIECO _____

UIL-PA – ANTONINO LAGANA' _____

UIL-PA – JOLE ATTISANI _____

CONFSAL – UNSA – GIOVANNI BUONTEMPI _____

FLP – ANGELO MONTONE _____

RdB P.I. - ASSENTE